

con regie patenti, previo il parere del Consiglio di Stato, e se non è in tal modo approvato l'atto che la costituisce. »

Se la Camera approva precedentemente e lo statuto proposto dal Ministero e il capitolato inteso colla ditta Brassey, che cosa ne risulta? Ne risulta che s'impone a questa società una legge. Ora, siccome questa società finora non esiste, io domando se il Ministero è sicuro di trovare degli azionisti per una società il cui statuto sia già formato.

Mi pare che quando si fanno delle società, i membri che debbono comporre intendono farsi essi gli statuti e i capitoli onde sapere come impiegano il loro danaro. Per conseguenza io temo assai che ammettendo e lo statuto e il capitolato proposto dal Governo, non si troveranno più soci, e allora, tolto il quarto di azioni che è già inteso colla ditta Brassey, gli altri tre quarti sarebbero a carico dello Stato.

Se tale è l'intenzione della Camera, io mi rimetto alla sua decisione; ma crederei meglio che prima di tutto si discutesse l'articolo 7 e gli statuti della futura società.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 7, che la Camera deliberò di mettere pel primo in discussione, è così concepito:

« Fra gli azionisti rimarrà stabilita una società anonima.

« I doveri ed i diritti dei soci e l'amministrazione della società saranno regolati dagli statuti annessi sotto il numero 4. »

BOLMIDA. Io credo che prima di tutto sarebbe più opportuno discutere il capitolato di concessione della società per la quale discussione la Camera ha già quasi pronunciato.

PRESIDENTE. La Camera anzi ha deciso che si dovesse porre in discussione prima l'articolo 7. Perciò bisogna necessariamente mettere prima in votazione lo statuto della società e questo articolo che gli si riferisce.

(Si dà lettura dello statuto della società; sui primi 18 articoli di esso non è fatta alcuna osservazione.)

BIANCHI PIETRO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il deputato Bianchi Pietro ha la parola.

BIANCHI PIETRO. Io avrei un'altra questione pregiudiziale da proporre.

Si mette in discussione lo statuto; ma l'approvazione del medesimo a norma dell'articolo 46 del Codice di commercio, già da me citato, spetta al Re, previo il parere del Consiglio di Stato, conseguentemente noi facciamo la legge al Re. (Segni di dissenso) Io propongo questa questione pregiudiziale; ma se la Camera crede di non farne caso ed andar oltre, io mi rimetto al suo giudizio.

PRESIDENTE. Domando se la questione pregiudiziale promossa dal deputato Bianchi è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Darò adunque lettura dell'articolo 19 dello statuto che abbiamo già impresso ad esaminare.

« Art. 19. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea generale i proprietari di dieci azioni, siano esse nominative od al portatore.

« È accordato un voto per ogni dieci azioni proprie di una sola persona, ma nessuno potrà avere più di venti voti, qualunque sia il numero delle azioni di cui sia proprietario o rappresentante.

« Gli azionisti possono intervenire alle adunanze dell'as-

semblea generale tanto personalmente che per mezzo di procuratore munito di regolare mandato.

« I corpi morali v'interranno per mezzo di un procuratore nominato dai loro legittimi amministratori.

« Il proprietario di più cinque di azioni non potrà delegare che un solo procuratore. »

La Commissione introduce un emendamento in quest'articolo. Essa riduce al numero di cinque le azioni che possono dar diritto ai proprietari d'intervenire all'assemblea generale e di avere un voto; e d'altra parte porta a venticinque il numero massimo dei voti che un solo azionista può avere.

Chiedo se l'onorevole ministro aderisce a questa modificazione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non mi oppongo in massima a questa mutazione, ma esporrò alcune considerazioni per le quali mi parrebbe conveniente un sotto-emendamento. Non disapprovo che da dieci si riduca a cinque il numero delle azioni che dà diritto a votare nell'assemblea generale, perchè i motivi addotti dalla Commissione all'appoggio di sua proposta sono giusti e ragionevoli; ma mi pare che, riducendo a questa proporzione il numero delle azioni che dà diritto a votare, rimane poi troppo piccolo il numero dei voti disponibili per chi abbia una quantità illimitata di azioni. Questi voti ora sarebbero 25; nella proposizione del Governo era stato stabilito che dieci azioni davano diritto ad un voto e che nessuno poteva avere più di 20 voti, qualunque fosse il numero delle azioni individualmente rappresentate.

La Commissione invece propone di fissare il *maximum* dei voti a 25, qualunque pur sia il numero delle azioni, dimodochè chi possiede 125 azioni non ha maggior numero di voti che se ne possedesse il doppio o più ancora, cioè che mi pare limitato assai e non proporzionato al favore del voto accordato ai rappresentanti di sole cinque azioni.

Trovarei perciò più conveniente che per la stessa ragione per cui fu ridotto da dieci a cinque il numero delle azioni portante diritto ad un voto si raddoppiasse o quasi il numero dei voti che può dare chi rappresenta un numero qualsiasi di azioni, e quindi proporrei di fissare a 40 il *maximum* dei voti di cui possa disporre un latore di azioni. Questa proporzione sarebbe, a mio avviso, l'unica per impedire la preponderanza dei piccoli azionisti su quelli che, possedendo un forte numero di azioni, hanno realmente un interesse maggiore nell'impresa.

PRESIDENTE. Il Ministero quindi accetterebbe la proposta della Commissione con questa variazione, cioè di dire: « nessuno potrà avere più di 40 voti, » invece di 25.

La Commissione aderisce a questo emendamento?

FABINA PAOLO, relatore. Io credo che nella Commissione vi sarà ora la divisione che si è manifestata nell'ufficio. Alcuni aderivano, altri no; ma la maggioranza di essa mantiene, credo, il numero 25.

In seno della Commissione il numero di 40 sembrava eccessivo, perchè darebbe troppa preponderanza nell'assemblea a colui che ha la rappresentanza di tutti questi voti. Un solo individuo che comparisca colla rappresentanza di 40 voti in una società, mentre si sa che le assemblee generali ordinariamente sono poco numerose, porta con sé un tale peso che veramente sconcerta tutti quelli che vorrebbero votar contro. In seno alla Commissione si era agitata la discussione per sapere se il numero di voti si dovesse limitare a 25 ovvero a 30; una parte della Commissione opinava per i 25, un'altra, cui apparteneva anch'io, opinava per i 30, ma